STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE DURATA OGGETTO SOCIALE

Art. 1 Denominazione

1.1.

In attuazione della L.R. 6 agosto 2007, n. 19, è costituita la Società per Azioni, a capitale interamente pubblico, denominata Società di committenza Regione Piemonte S.p.A.", ovvero, in forma abbreviata "SCR Piemonte S.p.A." (di seguito, anche solo "Società"). Quando non opera in veste di stazione appaltante, SCR opera come società in house della Regione Piemonte.

Art. 2 Sede legale

2.1

La Società, a socio unico, partecipata totalmente dalla Regione Piemonte, ha sede legale in Torino.

Art. 3 Durata

3.1

La durata della società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

Art.4 Oggetto Sociale

4.1

Nell'espletamento delle sue funzioni la Società opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.

4.2

Nella realizzazione della sua attività, la Società opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sull'efficientamento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

4.3

S.C.R., per la sua attività, applica corrispettivi idonei a coprire i costi di capitale e gli altri costi, ivi compresi i costi indiretti ed i costi generali, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 8.3 L.R. 19/07 e sulla base delle disposizioni in materia di affidamenti diretti.

4.4

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. e), del d. lgs. 175/2016 la Società svolge le funzioni di centrale di committenza ex art. 37 e seguenti del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestate a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Funge, inoltre, da stazione unica appaltante ai sensi dell'art. 13 della L. 13 agosto 2010. n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del D.P.C.M. 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore degli enti e delle stazioni appaltanti

previsti dalla legislazione statale e regionale, nonché funge da Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 66/2014.

4.5

La Società, anche in attuazione della Programmazione di cui all'art. 6 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i., svolge le attività necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 4.4 del presente articolo, ed in particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere i), l) e m), dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 2 della L.R. 19/2007 e s.m.i., in qualità di centrale di committenza:

a) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

b) l'aggiudicazione di appalti, la stipulazione ed esecuzione di contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ivi compresa la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori attività tecnico-amministrative dalla progettazione sino al collaudo tramite risorse interne o per il tramite di affidamento a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;

c) la stipulazione di accordi quadro ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016 ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

d) la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e di mercati elettronici;

e) la stipulazione e gestione di convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n.488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2000") e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti di lavori, beni o servizi, in forma aggregata o su richiesta di singole stazioni appaltanti, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi e l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;

f) l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo ai sensi dell'articolo 65 e dell'articolo 158, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 32 della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE) mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;

g) lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, del d.lgs. 50/2016;

h) lo svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, incluse le procedure di esproprio.

i) lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia espropriativa;

4.6

La Società, in veste di stazione appaltante, realizza:

a) gli interventi affidati, in qualità di centrale di committenza regionale, dalla Regione Piemonte e dai soggetti di cui all'art 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19/2007 ed individuati nella Programmazione di cui all'art. 6 della stessa legge,

b) gli interventi affidati, in qualità di stazione unica appaltante, dalla Regione Piemonte e dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19/2007 ed individuati nella Programmazione di cui all'art. 6 della stessa legge, ovvero affidati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della stessa legge, mediante Convenzioni, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 30 giugno 2011

4.7

Per le finalità statutarie, la Società partecipa attivamente al c.d. "Sistema a rete", costituito, ai sensi dell'art. 1, comma 457, della L. 27 dicembre 2006 n.296, dalle centrali di committenza aventi ambito regionale o locale e dalla Consip S.p.A., perseguendo l'obiettivo di implementare e sviluppare detto "Sistema a rete", in un'ottica di piena e fattiva collaborazione con tutte le altre centrali di committenza (nazionale e regionali/locali) presenti sul territorio nazionale, di ottimizzazione delle risorse e di condivisione dei risultati.

4.8

In qualità di società in house providing della Regione Piemonte si occupa di:

a) interventi affidati dalla Regione Piemonte ed individuati nella Programmazione di cui all'art. 6 della L.R. n. 19/2007 non rientranti nell'attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliarie di cui all'art. 3, comma 1, lettere i), l) e m) del codice dei contratti pubblici;

b) svolgimento di attività e compimento di operazioni inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante partecipazioni, dirette o indirette, o interessenze, in altre società pubbliche aventi oggetto analogo od affine al proprio.

4.9

In qualità di società in house, S.C.R., ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia, consegue oltre l'ottanta per cento del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 Capitale Sociale

5.1

Il capitale sociale è di euro 1.120.000,00 (unmilionecentoventimila/00) ed è rappresentato da n. 1.120.000 (unmilionecentoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) cadauna.

5.2

Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari.

5.3

La Società è partecipata totalmente dalla Regione Piemonte, che ne sottoscrive interamente il capitale sociale.5.4

Il capitale sociale può essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, una o più volte, con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità ed i termini stabiliti nella delibera di aumento.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art.6 Assemblea della Società

6.1

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, e può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio della Regione ove ha sede la Società.

6.2

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea potrà essere convocata al massimo entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

6.3

La convocazione dell'Assemblea deve farsi a cura dell'Organo di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno 8 (otto) giorni prima, con posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, comunque inoltrato al domicilio risultante dal libro soci.

6.4

L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 del c.c., su richiesta del socio unico, presso la sede sociale ovvero in altro luogo.

6.5

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno e il luogo per la seconda convocazione nei termini e formalità di cui all'art. 2369 del c.c., nell'eventualità in cui in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea di seconda convocazione.

6.6

In mancanza di formale convocazione, si applica il disposto di cui al quarto periodo dell'art. 2366 del c.c.

6.7

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 6.6, dovrà in ogni caso essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

6.8

È possibile tenere l'Assemblea anche per audio o audiovideo conferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, specificando i luoghi audio o audiovideo collegati nei quali gli intervenuti possano affluire e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

6.9

Intervengono all'Assemblea i soci che alla data della stessa risultino iscritti nel libro dei soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

6.10

Ciascun socio in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dalla Società e non potrà essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

6.11

Il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega stessa. Se la delega è stata conferita solo per la prima convocazione dell'Assemblea, ha effetto anche per le eventuali successive.

6.12

Nei limiti ed alle condizioni previste dalla procura, la rappresentanza può essere attribuita per più Assemblee. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti della Società.

6.13

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 2372 del Codice civile.

6.14

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

6.15

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle singole deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari e proclamare i relativi risultati.

6.16

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima convocazione che nelle successive, si costituisce e delibera validamente con la presenza e le maggioranze di legge.

6.17

Salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti su proposta del Presidente.

Art.7 Compiti dell'Assemblea

7.1

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) determina l'importo complessivo per la remunerazione dell'Organo Amministrativo e dei sindaci entro i limiti consentiti dalla legge ed in conformità alla stessa;

c) delibera sulla responsabilità dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri di Amministrazione nonché dei sindaci;

d) delibera, acquisito il parere motivato del Collegio Sindacale, l'attribuzione dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti determinandone il compenso, nel rispetto della normativa vigente;

e) delibera sulla distribuzione degli utili;

f) delibera l'eventuale trasferimento della sede sociale fuori dal territorio della Regione Piemonte;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

7.2

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 8 Organo Amministrativo

8.1

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, ricorrendone i presupposti, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, incluso il Presidente.

8.2

I membri dell'Organo amministrativo (sia esso monocratico che collegiale) sono nominati e revocati, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, dalla Giunta regionale che, in caso di organo amministrativo collegiale, deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla legge 120/2011.

8.3

Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l’assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale.

8.4

Una quota non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante agli amministratori esecutivi deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull’andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dai soci. Il Consiglio di Amministrazione riferisce all’assemblea convocata ai sensi dell’art. 2364 comma 2 del c.c. in merito al conseguimento degli obiettivi affidati agli amministratori con riferimento alla parte variabile della retribuzione.

8.5

Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

8.6

L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito alla nomina e, comunque, per non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

8.7

Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico o di componenti del Consiglio di Amministrazione (o se nominati decadono) coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile o da altre disposizioni normative statali applicabili e inoltre coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 13 e 13 bis della L.R. 39/1995 nonché al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 e s.m.i.

Art. 9 Requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità

9.1

I componenti dell'organo amministrativo devono essere scelti secondo i criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali alle attività afferenti all'oggetto sociale;

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti nei settori elencati all'art. 1 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

9.2

La carica di Amministratore Unico o di Consigliere di Amministrazione non può essere ricoperta da colui che:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti dì una delle pene indicate alla lettera b), salvo in caso di estinzione del reato;

d) versi in ogni diversa ulteriore ipotesi di inconferibilità di incarichi e/o incandidabilità prevista dalla normativa vigente.

9.3

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 10 Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

10.1

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci su designazione della Giunta Regionale.

10.2

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione quando esistente, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi;

c) dà o fa dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando esistente;

d) presiede l'Assemblea;

e) esercita, oltre a quanto sopra ed oltre agli altri poteri che eventualmente gli siano stati conferiti dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, anche ogni altro potere delegato dal Consiglio di Amministrazione, quando esistente, qualora autorizzato dall'Assemblea.

Il Presidente adotta, in casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri ad esso spettanti e/o delegati, ovvero sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione quando esistente, può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti al Direttore Generale, a dipendenti della Società ed anche a terzi.

10.3

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente, esclusivamente come sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 11 Competenze dell'Organo amministrativo

11.1

Fatto salvo quanto contenuto in altri articoli, all'Organo amministrativo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente Statuto riservano agli altri organi sociali.

11.2

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente.

11.3

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

11.4

In caso di rilascio di deleghe, il Consiglio di Amministrazione, ferme le inderogabili disposizioni di legge, vigila sull'andamento della gestione nonché sull'attività del Direttore Generale e, sulla base

delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

11.5

L'Organo amministrativo promuove l'adozione di un Codice Etico che regolamenti l'attività della Società e dei dipendenti e collaboratori e, in concorso con il Collegio Sindacale, ne verifica periodicamente lo stato di attuazione ed applicazione.

11.6

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016, l'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporsi annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 12 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

12.1

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente se nominato, o il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

12.2

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'elenco delle materie su cui deliberare, del giorno, dell'ora e del luogo della seduta. Nel fissare le materie all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio di Amministrazione inserisce quegli argomenti che siano eventualmente richiesti dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta tramite posta elettronica certificata o, in subordine, tramite telefax o lettera raccomandata, dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima rispetto al giorno fissato per la riunione mediante strumenti idonei, anche elettronici, attestanti l'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

12.3

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati, e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione può riunirsi secondo le predette modalità, fermo restando che, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, deve trovarsi il Segretario verbalizzante, incaricato dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona, fatta salva l'ipotesi in cui la riunione sia convocata mediante mezzi di telecomunicazione per la totalità dei partecipanti, con invito degli aventi diritto a collegarsi esclusivamente tramite i predetti mezzi.

12.4

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste anche il Direttore Generale, se nominato.

12.5

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

12.6

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

12.7

Le deliberazioni dell'Organo amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

12.8

Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal Segretario.

Art. 13 Rappresentanza della Società

13.1

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della Società verso i terzi ed in ogni stato e grado di giudizio, civile, penale ed amministrativo. In caso di amministrazione affidata ad organo collegiale, in assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza è attribuita al Vicepresidente, se nominato.

Art. 14 Collegio Sindacale

14.1

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento sulla base delle norme di legge vigenti e delle disposizioni applicabili alla Società.

14.2

La Giunta regionale nomina, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia; la Giunta regionale, nell'individuazione dei membri del Collegio Sindacale, deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla legge 120/2011.

14.3

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale su designazione della Giunta regionale e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso spettante ai suoi componenti, nei limiti ed in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

14.4

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rinnovabili per non più di una volta.

14.5

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2399 del Codice civile, ovvero nelle situazioni di cui al precedente art. 9.2.

14.6

I sindaci non devono essere legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 13 della L.R. 39/1995.

14.7

Non possono far parte del Collegio Sindacale coloro che si trovano nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 e s.m.i..

14.8

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

14.9

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

14.10

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati. Verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

14.11

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio.

Art 15 Direttore Generale

15.1

Il Direttore Generale può essere nominato, previo conforme parere della Giunta regionale, dall'Organo amministrativo, che ne determina contestualmente il relativo trattamento retributivo in misura non superiore a quello riconosciuto ai Direttori regionali.

Il Direttore Generale viene scelto sulla base di criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio in attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; in attività di direzione aziendale acquisita presso imprese operanti nei settori dell'ingegneria civile e/o impiantistica, di

direzione tecnica con responsabilità economiche finanziarie presso enti pubblici e/o amministrazioni pubbliche.

15.2

Una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) del compenso attribuito dovrà essere corrisposta al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento gestionale fissati dall'Organo amministrativo.

15.3

Non può essere nominato Direttore Generale colui che si trovi nelle situazioni di cui al precedente art. 9.2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'Organo amministrativo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

15.4

Il Direttore Generale, oltre a coordinare l'attività nei settori di attività prioritaria nel rispetto delle deliberazioni dell'Organo amministrativo, esercita le funzioni ed i poteri a lui delegati dal Presidente, mediante apposita procura speciale.

15.5

Il Direttore Generale dura in carica 3 (tre) anni, rinnovabili.

15.6

Le funzioni del Direttore sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego, commercio, industria o professione, salva l'autorizzazione a tale esercizio da parte dell'Organo amministrativo.

15.7

Al Direttore Generale è inibita ogni attività che confligga con l'interesse della Società.

15.8

Qualora l'Organo amministrativo decida di non provvedere alla nomina del Direttore Generale le relative funzioni possono essere esercitate dall'Amministratore Unico o dal componente delegato del Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea.

15.9

Il Direttore Generale ha il dovere di informazione nei confronti dell'organo amministrativo sul generale andamento della gestione, sulla sua possibile e/o prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche.

Art. 16 Revisione legale dei conti

16.1

La revisione legale dei conti della Società, affidata dall'Assemblea ordinaria, acquisito il parere motivato del Collegio Sindacale, che ne fissa anche il corrispettivo come indicato all'art.7.1 lett. d), è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

16.2

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del comma precedente:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

d) svolge ogni altra mansione al medesimo affidata dalla legge.

16.3

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve possedere i requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso il soggetto incaricato della revisione legale dei conti non deve essere legato alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

16.4

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO IV

IL PERSONALE

Art. 17 Struttura organizzativa

17.1

La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con deliberazione dell'Organo amministrativo.

17.2

La deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa della Società.

Art. 18 Assunzioni e trattamento economico e normativo del personale

18.1

Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l’assunzione ed il trattamento economico e normativo del personale della Società sono disciplinati dal Regolamento delle assunzioni predisposto dalla Società in conformità alle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.

TITOLO V

BILANCIO ED UTILI

Art. 19 Bilancio ed informativa sociale

19.1

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

19.2

Al termine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

19.3

Il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea della Società entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero al massimo entro 180 (centottanta) giorni qualora si verificassero le condizioni previste dall'art.2364, comma 2 del Codice civile.

19.4

Sulla distribuzione degli utili l'Assemblea delibera a norma di legge, salve le destinazioni a riserva prescritte dalla legge e le altre eventuali destinazioni deliberate dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

19.5

L'Organo amministrativo è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta dallo stesso richiesti e a riferire semestralmente alla Giunta regionale sull'andamento della società e sullo stato di attuazione, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, degli obiettivi, nonché sull'aggiornamento del piano investimenti e budget della società e, in ogni caso, a rendere analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte.

19.6

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione ritenuta utile e/o richiesta dai soci e/o prevista dalla normativa vigente in materia.

19.7

Il socio ha diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. L'organo amministrativo è altresì tenuto a relazionare al socio, entro il 31 dicembre di ogni anno, sul proprio operato e sul funzionamento della società e ad inviare alla Giunta Regionale la relazione semestrale sull'andamento gestionale della società e sulla sua prevedibile evoluzione corredata con i dati di bilancio.

TITOLO VI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20 Anticorruzione e trasparenza

20.1

La società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

21 Pubblicità

21.1

Sono pubblicate sul sito istituzionale della Società le informazioni di cui all’art. 10, primo comma della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 e s.m.i., e precisamente:

a) gli atti a rilevanza esterna, fermi restando i limiti imposti dalla normativa statale vigente;

b) il bilancio di previsione annuale ed il bilancio d’esercizio;

c) il trattamento economico degli organi di amministrazione, di controllo e della dirigenza;

d) l'elenco aggiornato degli incarichi esterni e delle consulenze assegnati con l'indicazione del destinatario, del relativo provvedimento di affidamento e dei corrispettivi, previsti e liquidati;

e) l'elenco dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito ai dipendenti;

f) i contributi, le sovvenzioni, i crediti, i sussidi e i benefici di natura economica e finanziaria assegnati con la relativa indicazione del soggetto beneficiario;

g) l'elenco di tutti gli affidamenti assegnati attraverso procedura diretta o mediante procedura ad evidenza pubblica.

21.2

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza e sulla pubblicità inerenti ulteriori dati ed informazioni della Società, tra cui la pubblicazione della relazione sul governo societario ai sensi del comma 4 art. 6 del d.lgs. 175/2016.

21.3

La Società è tenuta, altresì, a rendere pubblico il Bilancio sociale, con particolare riferimento ai risultati conseguiti nell'applicazione dei criteri di gestione previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i..

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 22 Scioglimento

22.1

In caso di scioglimento della Società, a qualunque causa dovuto, la Giunta Regionale nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23 Organismo di Vigilanza

23.1

La Società è dotata di Organismo di Vigilanza per l'ottemperanza al D. Lgs. 231/2001.

Art. 24 Controllo analogo

24.1

Per le attività svolte in regime di in house providing la Società è sottoposta alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo ex ante, contestuale ed ex post nonché ai provvedimenti attuativi della medesima disciplina deliberati dal Socio, sulla base degli indirizzi impartiti dal medesimo. A tal fine, la Società definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi necessari al corretto esercizio del controllo analogo sugli atti ad esso sottoposti. Conseguentemente, copia dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché lo stralcio dei verbali del Consiglio stesso, l'elenco delle determinazioni assunte dall'organo di amministrazione, unitamente alle relazioni e agli eventuali rilievi e/o osservazioni del collegio sindacale e dell'organo di revisione effettuati sulle attività oggetto di affidamenti in house devono essere tempestivamente trasmessi al socio.

Art. 25 Divieti

25.1

Ai sensi della normativa vigente, la società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato agli organi sociali;

- non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art.26 Norma di rinvio

26.1

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice civile, delle leggi speciali, nazionali e regionali in materia.

Visto per inserzione Torino, _____

In originale firmati:
